

[Condividi](#)



L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, interamente sostituito dalla legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, **incrementa progressivamente la percentuale deducibile** dal reddito d'impresa e dal reddito professionale **dell'IMU** dovuta **sui beni strumentali**, sino a raggiungere **la totale deducibilità dell'imposta a regime**, ovvero a decorrere **dal 2023** (più precisamente, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022**). Le nuove percentuali sono applicabili, peraltro, anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

A tal fine l'articolo in esame modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. Per effetto delle **modifiche in parola**, la

percentuale di **deducibilità è progressivamente innalzata** nel tempo, nelle seguenti misure:

- 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 **(per i “solari”, 2019)**;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle **modifiche in sede di conversione in legge, a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i “solari”, 2020 e 2021)**;
- 70 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021**(per i “solari”, 2022)**;
- **100 per cento** (totale deducibilità) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia **a regime dal 2023**.

Si precisa che l'IMU è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda, inoltre, che con [circolare n. 10 E del 14 maggio 2014 \(§ 8.1 - in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 779\)](#) l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati «*esclusivamente*» per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente”.

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

Articolo 3.

*(Maggiorazione **della** deducibilità **dell'imposta municipale propria** dalle imposte sui redditi)*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, **rispettivamente**, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 **e** nella misura del 70 per cento **per il** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.